

Tutte le Regate a cui il R.-C. avesse concorso con sussidi o premi, dovranno essere rette, a norma dell'art. 48 dello Statuto Sociale, dal presente Codice per le Regate.

I.

REGATE E LORO ORGANIZZAZIONE.

ART. 1.

Le Regate del Rowing-Club Italiano si dividono in Nazionali, Internazionali ed in Regate d'Incoraggiamento.

**Regate Nazionali.**

ART. 2.

Le Regate Nazionali, che a norma di Statuto vengono bandite ed organizzate, tanto dalla Sede Centrale quanto dalle Sezioni del R.-C., sono quelle cui hanno diritto di concorrere, senza pagamento di tassa d'entrata, i Canottieri italiani soci del R.-C., e gli equipaggi delle Società Nazionali di canottaggio, regolarmente costituite ed iscritte al R.-C.

Gli stranieri Soci e le Società estere iscritte al R.-C., potranno eccezionalmente in alcuni casi, che starà al criterio della Direzione determinare, ottenere facoltà di concorrere alle stesse.

ART. 3.

Formano categoria speciale delle Regate Nazionali, quelle di Campionato d'Italia e Campionato del R.-C.

Hanno diritto di concorrere alle prime, tutti i Soci e Società Nazionali iscritte al R.-C., più quelle Società non iscritte, che verranno ammesse colle norme fissate dal susseguente art. 5.

Le Regate Nazionali di Campionato del R.-C. sono riservate unicamente ai Soci ed agli equipaggi delle Società Nazionali iscritte.

**Regate Internazionali.**

ART. 4.

Alle Regate Internazionali, oltre alle persone o Società ammesse alle Regate Nazionali, concorrono di diritto i Soci stranieri del R.-C. e le Società estere ad esso iscritte.

ART. 5.

È inoltre in facoltà della Direzione che le bandisce, di ammettere al concorso delle Regate si Internazionali che Nazionali, quelle Società di Canottieri non iscritte al R.-C. che ne facessero domanda. In tal caso verrà per esse stabilita una tassa d'entrata, per ogni vogatore e per ogni corsa, proporzionale all'entità dei premi ed all'importanza della Regata, da indicarsi nel programma definitivo delle stesse. Queste, col fatto della loro iscrizione, al pari dei Soci o Società iscritte, si sottomettono al Codice delle Regate del R.-C. e s'impegnano ad accordare deferenza assoluta alla Direzione ed alla Giuria delle Regate.

**Regate d'Incoraggiamento.**

ART. 6.

Vengono indicate con tale nome le Regate promosse da una Società iscritta, oppure da qualche Municipio o Comitato speciale, che avesse ottenuto il concorso del R.-C. con premi od altri aiuti materiali.

Le Regate d'Incoraggiamento possono essere Nazionali, se come tali vengono bandite e riconosciute del R.-C., o Particolari.

Nel primo caso ad esse sono applicabili per intero le disposizioni che regolano quelle Nazionali del R.-C. Nel caso venissero riconosciute come Regate particolari, cioè quando ad esse fosse impartito un carattere assolutamente locale o sociale, si da venir considerate piuttosto come tentativi o prove atte a promuovere in una data località l'amore e lo sviluppo del canottaggio, allora la Direzione del R.-C. o quella della Sezione che le appoggia, potrà come speciale favore riservare l'ammissione al concorso delle stesse dai soli equipaggi appartenenti alla località o Società promotrice.

Sono inoltre considerate come Regate particolari le sfide (*matches*) fra Società e Società o fra Socio e Socio, alle quali il R.-C. avesse concesso qualche premio a titolo d'incoraggiamento.

**Bandi e Programmi.**

ART. 8.

Le Regate Nazionali devono venire bandite ordinariamente con preavviso non minore di due mesi dalla data in cui verranno effettuate e quelle Internazionali e di Campionato con preavviso di mesi tre.

Solo in via eccezionale, e quando per qualche speciale avvenimento risultasse d'improvviso la convenienza d'indire una Regata, potrà venire dalla Direzione Centrale concessa facoltà di ridurre tale intervallo di tempo, fino alla concorrenza della metà.

ART. 9.

I bandi o preavvisi, da approvarsi dalla Direzione della Sede Centrale, e da inviarsi a tutti i Soci e Società iscritte al R.-C., dovranno indicare il nome delle gare, la categoria, serie ed armamento delle imbarcazioni ammesse a concorrere, la lunghezza del percorso e, possibilmente, se questo si effettua in linea retta o con viraggio di boa.

In essi dovrà inoltre determinarsi la classe dei Canottieri cui sono riservate le singole gare, e per sommi capi, accennare ai premi assegnati ad ogni gara.

ART. 10.

Oltre ai bandi o preavvisi, di cui all'articolo precedente, la Direzione che bandisce le Regate è tenuta alla pubblicazione di un programma definitivo delle stesse, da approvarsi del pari dalla Direzione Centrale, e da inviarsi pure a tutti i Soci o Società iscritte, almeno quindici giorni prima delle Regate.

Tali programmi conterranno in modo dettagliato e definitivo, oltre alle indicazioni generali dei bandi o preavvisi:

- a) La data delle Regate;
- b) L'ora in cui le diverse gare avranno luogo;
- c) Il giorno di chiusura delle iscrizioni;
- d) Se sono ammesse le Società non iscritte al R.-C. e le tasse d'entrata stabilite per esse;
- e) Le disposizioni che regolano il percorso e se le gare hanno luogo con giro di boa, per batterie a cronometro, o per gare di decisione;
- f) I premi, il loro numero, specie e provenienza.

Potranno inoltre detti programmi contenere tutte quelle altre indicazioni che le rispettive Direzioni, nell'interesse proprio o dei concorrenti, credessero opportuno in essi pubblicare.

**Iscrizioni.**

ART. 11.

I Soci o Società che intendono concorrere alle Regate del R.-C., dovranno iscriversi ad esse con lettera indirizzata alla Direzione che la bandisce, entro il tempo utile fissato dal programma definitivo.

ART. 12.

La lettera d'iscrizione dovrà indicare nei Soci del R.-C. che intendono prendere parte alle Regate, oltre alla loro firma chiara e precisa, la gara alla quale concorrono, la classe cui appartengono (*seniores* o *juniores*), ed il nome dell'imbarcazione e del costruttore.

È permesso ai concorrenti d'isciversi sotto pseudonimo, purchè il vero nominativo sia conosciuto dalla Direzione delle Regate.

ART. 13.

Le Società iscritte al R.-C., nella lettera o scheda d'iscrizione firmata da un membro della propria Direzione, dovranno indicare il nome, cognome e disposizione dei componenti l'equipaggio, la gara cui intendono concorrere, la classe alla quale appartengono, i colori della divisa e loro disposizione, il nome dell'imbarcazione e del costruttore.

Dovranno inoltre insinuare il nome dei Canottieri di riserva che eventualmente avessero a sostituire quei componenti l'equipaggio iscritto che per un legittimo motivo non potessero più concorrere alla gara.

ART. 14.

Uguali norme avranno a seguire le Società non appartenenti al R.-C. ammesse alle Regate. La loro lettera d'iscrizione dovrà tuttavia essere raccomandata e contenere l'ammontare delle tasse d'entrata fissate nel programma definitivo per quelle gare cui intendono concorrere. Le tasse d'entrata rimarranno a fondo Regate, anche nel caso che l'equipaggio iscritto non prenda parte alla gara.

ART. 15.

È necessaria una lettera o scheda d'iscrizione per ogni gara cui i concorrenti intendono partecipare, e la Direzione che bandisce le Regate fornirà a quelli che ne facessero richiesta, i moduli in bianco delle stesse, inviando quindi loro appena ricevuta la lettera o scheda riempita, una tessera comprovante l'avvenuta iscrizione. Questa dovrà venire reclamata qualora al Socio o Società non pervenisse.

ART. 16.

Le schede d'iscrizioni pervenute alla Direzione che bandisce la Regata, dopo il termine fissato dal programma o mancanti di alcuna delle indicazioni di cui agli articoli precedenti, vengono considerate come non avvenute.